



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.8.2015

C(2015) 5549 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 14.8.2015**

**RIGUARDANTE LE MISURE**

**SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN)**

**[cui l'Italia ha dato esecuzione**

**e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali  
(concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura)]**

**e**

**SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN)**

**[cui l'Italia ha dato esecuzione**

**e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in  
Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura)]**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)]

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 14.8.2015**

**RIGUARDANTE LE MISURE**

**SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN)**

**[cui l'Italia ha dato esecuzione**  
**e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali**  
**(concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura)]**

**e**

**SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN)**

**[cui l'Italia ha dato esecuzione**  
**e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in**  
**Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura)]**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli<sup>1</sup>, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

**I. PROCEDIMENTO**

**Aiuto di Stato SA.33083 (2012/NN) – Agevolazioni fiscali e contributive connesse alle calamità naturali che hanno colpito la Sicilia, l'Italia settentrionale e altre regioni**

- (1) Il 21 febbraio 2011 la Commissione ha ricevuto una richiesta di informazioni<sup>2</sup> da parte di un giudice del lavoro del tribunale di Cuneo ai sensi della

---

<sup>1</sup> Decisione C(2012)7128 final della Commissione (GU C 381 dell'11.12.2012, pag. 32).

comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della *normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali*<sup>3</sup>. Nella richiesta il giudice ha richiamato l'attenzione della Commissione su una serie di leggi emanate negli anni 2002-2003 e 2007 che presumibilmente introducono aiuti di Stato (sotto forma di una riduzione del 90% delle imposte nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori) connessi al terremoto che ha colpito la Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nei giorni 13-16 dicembre 1990, e alle alluvioni del novembre 1994 in Italia settentrionale. Il giudice ha chiesto alla Commissione (anche se non in quest'ordine) i) se tali misure sono state notificate dall'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE; ii) se sono state valutate dalla Commissione o iii) se sono state oggetto di indagine formale e , iv) se sono state oggetto di una decisione adottata o v) in assenza di una decisione adottata, quando verrà adottata una decisione al riguardo. Il 21 marzo 2011 i servizi della Commissione hanno risposto al giudice italiano che, verosimilmente, le misure in questione non erano state notificate dalle autorità italiane e che la Commissione non aveva ancora aperto un procedimento o un'indagine formale.

- (2) Il 27 maggio 2011 la Commissione ha registrato il caso con il riferimento SA.33083 (2011/CP).
- (3) Il 25 luglio 2011 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane. Dopo un sollecito inviato l'8 settembre 2011, le autorità italiane hanno risposto il 6 ottobre 2011. La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera del 14 ottobre 2011, alla quale le autorità italiane hanno risposto il 7 dicembre 2011.
- (4) Con lettera del 19 giugno 2012 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari in merito alle misure connesse alle calamità naturali verificatesi in Sicilia orientale e in Italia settentrionale (e ad altre misure analoghe connesse alle calamità verificatesi in Italia dal 1990)<sup>4</sup>, e ha altresì invitato le autorità italiane a presentare osservazioni, in particolare per quanto riguarda la natura illegale di tali misure di aiuto, il loro effettivo carattere d'aiuto e la loro eventuale giustificazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. I servizi della Commissione hanno inoltre informato le autorità italiane che la Commissione stava considerando la possibilità di emettere un'ingiunzione di sospensione di ogni eventuale aiuto concesso illegalmente nell'ambito delle misure succitate. L'Italia ha risposto con lettera del 25 luglio 2012.

---

<sup>2</sup> Ordinanza del Tribunale di Cuneo, pronunciata il 18 febbraio 2011, avente ad oggetto una richiesta di informazioni ai sensi della "comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali".

<sup>3</sup> GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

<sup>4</sup> Nella lettera si fa riferimento anche a misure connesse ai terremoti che hanno colpito l'Umbria e le Marche nel 1997, il Molise e la Puglia nel 2002, l'Abruzzo nel 2009 e a altre misure analoghe adottate dall'Italia.

- (5) Nel frattempo, il 6 luglio 2012 la Commissione ha ricevuto una richiesta di informazioni inerente al procedimento in questione<sup>5</sup> da parte del tribunale di Vercelli. I servizi della Commissione hanno risposto il 20 luglio 2012.
- (6) Dal momento che il regime di aiuti non è stato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ed è entrato in vigore senza che la Commissione lo autorizzasse mediante decisione, le misure sono state registrate nel protocollo aiuti di Stato della Commissione come aiuti non notificati con il riferimento SA.33083 (2012/NN).
- (7) In base alle informazioni raccolte durante la fase di valutazione preliminare, la Commissione ha deciso di dividere il fascicolo separando gli aspetti legati al settore agricolo. La presente decisione non si applica quindi alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

**Aiuto di Stato SA.35083 (2012/NN) – Agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo**

- (8) Con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2012, protocollato dalla Commissione lo stesso giorno con il riferimento SA.35083 (2012/N), le autorità italiane hanno notificato la misura d'aiuto che prevede riduzioni fiscali e contributive a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo. A tal proposito la Commissione aveva già chiesto informazioni mediante lettera del 19 giugno 2012 relativa alla misura SA.33083 (2012/NN).
- (9) Nella notifica le autorità italiane sostengono che la compatibilità della misura debba essere valutata alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE ("*aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali*") oppure dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE ("*aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune [...] regioni economiche*"), dato che il suo obiettivo è di compensare l'impatto macroeconomico in termini di riduzione del PIL a causa della calamità naturale. In particolare, le autorità italiane fanno riferimento a un significativo calo del PIL in Abruzzo tra il 2008 e il 2009<sup>6</sup>.
- (10) Con lettera del 17 agosto 2012 la Commissione ha informato le autorità italiane del fatto che considerava la misura un presunto aiuto di Stato non notificato e che la stessa sarebbe stata valutata congiuntamente al caso SA.33083 (2012/NN).
- (11) Dal momento che la base giuridica è entrata in vigore prima dell'autorizzazione da parte della Commissione, la misura è stata registrata nel protocollo aiuti di Stato della Commissione come aiuto non notificato con il riferimento SA.35083 (2012/NN).

---

<sup>5</sup> Verbale di udienza del tribunale di Vercelli, del 19 giugno 2012, avente ad oggetto una richiesta di informazioni circa il procedimento pendente SA.33083 (2011/CP).

<sup>6</sup> Secondo di dati ISTAT, il PIL è sceso da 26 314,5 milioni di euro nel 2008 a 25 343,2 milioni di euro nel 2009 (calo del 3,7%).

- (12) In base alle informazioni contenute nella notifica, la Commissione ha deciso di dividere il fascicolo separando gli aspetti legati al settore agricolo. La presente decisione non riguarda quindi le attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

**Procedimento comune per i casi di aiuto di Stato SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) in seguito all'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE**

- (13) Con lettera del 17 ottobre 2012<sup>7</sup> la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura in oggetto. I casi sono stati registrati rispettivamente con i numeri SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN).
- (14) La decisione di avvio del procedimento (in seguito denominata: "la decisione di avvio") è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>8</sup>, le parti interessate sono state quindi invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto in questione.
- (15) Con lettera del 13 novembre 2012, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine per trasmettere le proprie osservazioni, Con lettera del 15 novembre 2012 la Commissione ha approvato tale richiesta.
- (16) L'Italia ha presentato le sue osservazioni l'11 gennaio 2013. La Commissione ha ricevuto quattro osservazioni da terzi interessati: il 9 gennaio 2013 sono pervenute osservazioni dallo Studio Legale Prof. Avv. Mario P. Chiti ("studio legale Chiti"), il 10 gennaio 2013 dallo Studio Legale Avvocato Roberto Preve - Katia Gavioli (in seguito denominato "studio legale Preve-Gavioli") e l'11 gennaio 2013 da Confindustria. Il 31 gennaio 2013, oltre il termine di un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CGIL L'Aquila (in seguito denominata "CGIL").
- (17) Il 17 gennaio 2013, la Commissione, al fine di consentire una presa di posizione, ha trasmesso alle autorità italiane tutte le osservazioni delle parti interessate sopraggiunte entro il termine di un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta Ufficiale. L'Italia ha risposto l'11 marzo 2013 informando di non avere alcun commento in merito alle osservazioni delle parti terze.
- (18) Il 23 marzo 2013 la Commissione ha chiesto dei chiarimenti in merito alle informazioni trasmesse dall'Italia. Quest'ultima ha risposto in data 24 e 30 aprile 2013. Il 12 giugno 2014 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, seguite da un sollecito in data 17 ottobre 2014. L'Italia ha dato seguito alla richiesta e al sollecito inviando informazioni in data 20 e 24 giugno, 11 luglio, 4 agosto e 29 ottobre 2014.

---

<sup>7</sup> Cfr. nota 3.

<sup>8</sup> Cfr. nota 3.

## II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

### Misure e basi giuridiche

- (19) Le misure e i regimi qui di seguito riportati sono stati concepiti per ridurre il carico fiscale e i contributi previdenziali obbligatori (dovuti all'INPS) nonché i premi assicurativi obbligatori (dovuti all'INAIL) (in seguito cumulativamente denominati "contributi") a favore di imprese aventi sede o comunque ubicate nelle aree colpite da diverse calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990.

#### *Aiuti connessi al terremoto del 1990 in Sicilia orientale*

- (20) A seguito del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nel periodo 13-16 dicembre 1990, le autorità italiane hanno adottato negli anni dal 1990 al 2002 una serie di decisioni e leggi in cui concedevano a tutte le imprese<sup>9</sup> ubicate sul territorio colpito dal sisma<sup>10</sup> la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate.
- (21) Una legge del 2001<sup>11</sup> ha sancito che i soggetti che non avevano ancora versato le somme dovute a titolo di tributi e contributi potevano regolarizzare la propria posizione (ossia espletare i rispettivi obblighi di pagamento) versando l'ammontare dovuto, maggiorato del 15%, entro il 28 dicembre 2001.
- (22) Tuttavia nel 2002 l'Italia ha varato una legge<sup>12</sup> che consentiva a coloro che non avevano ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992 – di regolarizzare automaticamente la loro posizione versando soltanto il 10% dell'ammontare ancora dovuto entro il 16 marzo 2003<sup>13</sup>. In altre parole, con la Legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Italia ha introdotto la possibilità di una riduzione del 90% sugli importi dovuti come imposte allo Stato.
- (23) Nuove leggi varate nel 2003 e nel 2004<sup>14</sup> hanno prorogato questa possibilità fino al 16 aprile 2004.
- (24) Una legge del 2005<sup>15</sup> riferita alla legge del 2002<sup>16</sup> ha introdotto la possibilità – per le imprese che non avevano ancora versato i contributi previdenziali (all'INPS) e i premi assicurativi (all'INAIL) per gli anni 1990-1991-1992 – di regolarizzare automaticamente la loro posizione versando solo il 10%

---

<sup>9</sup> Incluse le imprese dei settori industriale, commerciale, artigiano e agricolo che esercitavano un'attività nelle aree colpite dal sisma.

<sup>10</sup> I comuni interessati sono individuati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991.

<sup>11</sup> Articolo 138 della Legge finanziaria del 2001, come modificata dal Decreto legge 28 settembre 2011 n. 355.

<sup>12</sup> Articolo 9, comma 17 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria del 2003).

<sup>13</sup> In un unico versamento o, per gli importi superiori a 5 000 euro, a rate.

<sup>14</sup> Articolo 23-decies, comma 5, del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in Legge 27 febbraio 2004, n. 47, e dal decreto ministeriale 8 aprile 2004.

<sup>15</sup> Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363 (Legge finanziaria del 2006).

<sup>16</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 17 (Legge finanziaria del 2003).

dell'ammontare dovuto. Il bilancio previsto per questa misura ammontava a 52 milioni di euro<sup>17</sup>.

- (25) Un'altra legge<sup>18</sup>, promulgata nel 2007, ha prorogato al 31 dicembre 2007 i termini per il pagamento, chiedendo però il versamento del 30% dell'ammontare ancora dovuto per le imposte. Un'ulteriore legge<sup>19</sup>, promulgata sempre nel 2007, ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento, ristabilendo il versamento del 10% dell'ammontare ancora dovuto.

*Aiuti connessi alle alluvioni del 1994 in Italia settentrionale*

- (26) Analogamente, a seguito delle alluvioni del novembre 1994 in Italia settentrionale (che hanno colpito 257 comuni in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto), le autorità italiane hanno adottato una serie di leggi che concedevano la sospensione e il deferimento del versamento dei tributi e dei contributi alle imprese<sup>20</sup> che hanno subito danni rilevanti<sup>21</sup> a causa delle alluvioni.
- (27) Come per il terremoto in Sicilia orientale, nel 2003<sup>22</sup> l'Italia ha dato alle imprese colpite dalle inondazioni del 1994 la possibilità di regolarizzare automaticamente la loro posizione versando entro luglio 2004 il 10% dell'ammontare ancora dovuto per le imposte e i contributi relativi agli anni 1995-1996-1997.
- (28) Ulteriori leggi promulgate nel 2007<sup>23</sup> hanno prorogato al 31 marzo 2008 i termini per il pagamento degli importi dovuti per imposte e contributi.

*Misure analoghe connesse ad altre calamità naturali verificatesi in Italia dal 1997 al 2002.*

- (29) Sulla base di informazioni di cui dispone la Commissione, negli ultimi anni l'Italia ha introdotto lo stesso tipo di misure di riduzione anche a favore di altre zone colpite da calamità naturali.
- (30) Nel 2006, l'Italia ha introdotto una riduzione del 50%<sup>24</sup> sui tributi e contributi<sup>25</sup> a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni

---

<sup>17</sup> Legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2.

<sup>18</sup> Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, articolo 3-quater, comma 2.

<sup>19</sup> Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36-bis.

<sup>20</sup> Ad eccezione delle imprese nei settori bancario e assicurativo.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 16-bis della Legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del Decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato per l'anno di imposta 1993 e comunque non inferiore a 2 milioni di lire (circa 1 032,39 EUR).

<sup>22</sup> Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90 (Legge finanziaria del 2004).

<sup>23</sup> Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, articolo 3-quater, comma 1. Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36-bis.

<sup>24</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria del 2007), articolo 1, comma 1011, in riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, relativa all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254.

della provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'eruzione dell'Etna nel 2002<sup>26</sup>.

- (31) Nel 2008, l'Italia ha introdotto una riduzione del 60% per i tributi e i contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e nelle Marche<sup>27</sup>.
- (32) Nel 2008, l'Italia ha istituito anche una riduzione del 60% per i tributi e i contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2002 in Molise e in Puglia<sup>28</sup>.
- (33) Nel 2011<sup>29</sup>, ha introdotto la stessa riduzione del 60% dei tributi e dei contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo (maggiori dettagli al riguardo sono forniti nella descrizione al punto successivo).

*Aiuto di Stato notificato SA.35083 (2012/NN) connesso al terremoto del 2009 in Abruzzo*

- (34) La misura notificata dalle autorità italiane e protocollata dalla Commissione con il riferimento SA.35083 (2012/NN) (cfr. punto (8)) riguarda un aiuto nella forma di una riduzione del carico fiscale e dei contributi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009.
- (35) A seguito del terremoto che, il 6 aprile 2009, ha colpito l'Abruzzo (in particolare L'Aquila e molti altri comuni), le autorità italiane hanno adottato una serie di decisioni e leggi<sup>30</sup> con cui concedevano alle imprese<sup>31</sup> ubicate sul territorio<sup>32</sup> colpito dal sisma la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi fino al 30 novembre 2009. Tale termine è stato

---

<sup>25</sup> Nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, si fa riferimento a “[...] ciascun tributo e contributo [...] diminuito al 50% [...]”.

<sup>26</sup> L'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, sospende per la prima volta i “versamenti di contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali” “nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale o operativa nel territorio”. L'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3242, conferma la sospensione a favore dei “datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni [...]”.

<sup>27</sup> Decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 103, articolo 2, comma 1 (per il quale era prevista la copertura finanziaria all'articolo 2, comma 109, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Articolo 3, comma 2, del Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 201.

<sup>28</sup> Articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

<sup>29</sup> Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28.

<sup>30</sup> Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3753 e 3754 del 9 aprile 2009 e n. 3780 del 6 giugno 2009. Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge del 24 giugno 2009, n. 77.

<sup>31</sup> “[...] soggetti residenti, aventi alla data degli eventi sismici” – altrove “[...] aventi domicilio fiscale o sede operativa [...]”.

<sup>32</sup> I comuni interessati sono identificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3.



prorogato mediante ulteriori decisioni al 30 giugno 2010<sup>33</sup>, al 15 dicembre 2010<sup>34</sup>, al 31 ottobre 2011<sup>35</sup> e infine al 16 dicembre 2011<sup>36</sup>.

- (36) Il 12 novembre 2011 l'Italia ha promulgato una legge<sup>37</sup> che sanciva la ripresa, a decorrere da gennaio 2012, della riscossione dei tributi e dei contributi sospesa e differita a seguito del sisma mediante il pagamento di 120 rate mensili, riducendo al contempo l'importo da versare al 40% dell'ammontare originariamente dovuto.

### **Obiettivo delle misure**

- (37) L'obiettivo generale dei regimi succitati (che introducono una riduzione fino al 90% dei tributi e dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori) risulta essere il sostegno alle imprese aventi sede legale o operativa nelle aree colpite da calamità naturali.

### **Portata geografica degli aiuti**

- (38) Tutte le misure citate sono destinate alle regioni italiane colpite da calamità naturali, nella fattispecie, secondo quanto stabilito dai decreti emanati del governo italiano, terremoti, alluvioni o eruzioni vulcaniche.

- (39) Le aree interessate dalle misure sono:

- i comuni<sup>38</sup> colpiti dal terremoto in Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nel periodo 13-16 dicembre 1990;
- i comuni<sup>39</sup> di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto colpiti dalle alluvioni del novembre 1994;
- i comuni<sup>40</sup> della provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'eruzione dell'Etna nel 2002;
- i comuni<sup>41</sup> delle province di Ancona e Perugia colpiti dal terremoto del 1997;
- i comuni<sup>42</sup> delle province di Campobasso e Foggia colpiti dal terremoto del 2002;

---

<sup>33</sup> Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009.

<sup>34</sup> Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (articolo 39), convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>35</sup> Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (articolo 3).

<sup>36</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2011.

<sup>37</sup> Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28 (Legge di stabilità del 2012).

<sup>38</sup> Identificati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991.

<sup>39</sup> Identificati dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e 29 novembre 1994.

<sup>40</sup> Identificati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002.

<sup>41</sup> Identificati dalle ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2694, del 13 ottobre 1997, e n. 2719, del 28 novembre 1997.

- i comuni<sup>43</sup> colpiti dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.

### **Beneficiari**

- (40) I regimi sono rivolti alle imprese che operano in tutti i settori, inclusi quelli agricolo, silvicolo, della pesca e dell'acquacoltura<sup>44</sup>, ad eccezione delle misure connesse alle alluvioni del 1994 in Italia settentrionale che escludono le imprese dei settori bancario e assicurativo.
- (41) Per quanto concerne i terremoti (e le eruzioni vulcaniche) che hanno colpito la Sicilia, l'Umbria, le Marche, il Molise, la Puglia e l'Abruzzo, tutte le imprese aventi sede legale o operativa nelle aree colpite dalle calamità naturali possono beneficiare delle misure d'aiuto (nelle aree individuate dalle specifiche leggi).
- (42) Nel caso delle alluvioni in Italia settentrionale, i beneficiari sono le imprese aventi sede o operanti nelle aree colpite dalla calamità naturale che possono provare di aver subito un "danno rilevante"<sup>45</sup>.

### **Durata delle misure**

- (43) La data di decorrenza dei regimi di riduzione può essere identificata con la data di entrata in vigore della base giuridica. La Commissione riconosce che l'attuazione delle misure possa essere stata avviata in diversi momenti, come previsto dai provvedimenti attuativi, ad esempio i decreti che danno attuazione alle diverse basi giuridiche, cfr. le osservazioni dell'Italia in merito alla decisione di avvio, dal punto (87) al punto (94)).
- (44) La Commissione considera che le misure di riduzione siano entrate in vigore alle seguenti date:
  - il 1° gennaio 2003<sup>46</sup> per le imposte e 1° gennaio 2006<sup>47</sup> per i contributi, per il terremoto in Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) verificatosi nel periodo 13-16 dicembre 1990;
  - il 1° gennaio 2004<sup>48</sup> per le alluvioni del novembre 1994 in Italia settentrionale;

---

<sup>42</sup> Identificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002.

<sup>43</sup> Identificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11.

<sup>44</sup> Tuttavia, come specificato al punto 7, la presente decisione non si applica alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>45</sup> Per la definizione di "danno rilevante" si rimanda al punto 26.

<sup>46</sup> Data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria del 2003).

<sup>47</sup> Data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria del 2006), articolo 1, comma 363.

<sup>48</sup> Data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria del 2004).

- il 1° gennaio 2007<sup>49</sup> per il terremoto e le eruzioni dell'Etna del 2002;
- il 1° gennaio 2008<sup>50</sup> per il terremoto in Umbria e nelle Marche del 1997;
- il 29 novembre 2008<sup>51</sup> per il terremoto in Molise e in Puglia del 2002;
- il 1 gennaio 2012<sup>52</sup> per il terremoto in Abruzzo del 2009;

(45) In quanto al periodo di applicazione delle riduzioni, nelle basi giuridiche è fatto riferimento ai rispettivi periodi di sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi. La Commissione prende atto del fatto che diversi regimi sono stati attuati per periodi diversi per i diversi tipi di imposte e contributi. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia alla Commissione nel quadro della fase di indagine formale (cfr. le osservazioni dell'Italia sulla decisione di avvio ai punti da (87) a (94)):

- a) per quanto concerne il terremoto che ha colpito la Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania e Ragusa) nei giorni 13-16 dicembre 1990, il periodo di sospensione si riferisce agli anni 1990-1991-1992; l'Agenzia delle Entrate fa riferimento al periodo dal 13 dicembre 1990 al 31 luglio 1993, mentre per i contributi previdenziali e i premi assicurativi obbligatori, secondo l'INPS e l'INAIL il periodo di sospensione interessato risulta essere compreso tra il 13 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1992;
- b) per quanto concerne le alluvioni del novembre 1994 in Italia settentrionale, la base giuridica indica come periodi di riferimento gli anni 1995-1996-1997, mentre stando alle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate il periodo di sospensione è compreso tra il 4 novembre 1994 e il 31 ottobre 1995 (per l'INPS il periodo termina il 30 novembre 1995, mentre secondo l'INAIL l'intero periodo si estende dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997);
- c) per quanto concerne il terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche, il periodo di sospensione interessato sarebbe tra il 26 settembre 1996 e il 30 giugno 1999 (31 marzo 1998 per determinati beneficiari);
- d) per quanto concerne il terremoto del 2002 in Molise e in Puglia, l'Agenzia delle Entrate dichiara che il periodo di sospensione inizia il 31 ottobre 2002 e termina il 30 giugno 2008, mentre l'INPS e

---

<sup>49</sup> Data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria del 2007).

<sup>50</sup> Data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria del 2008).

<sup>51</sup> Data di entrata in vigore della Legge 29 novembre 2008, n. 185 (Legge per misure anti-crisi 2009).

<sup>52</sup> Data di entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità del 2012), come specificato all'articolo 33, comma 28, e notificato dalle autorità italiane nell'ambito del caso SA.35083 (2012/NN).

l'INAIL indicano un periodo compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 dicembre 2007;

- e) per quanto concerne il terremoto e le eruzioni dell'Etna del 2002, il periodo di sospensione interessato risulta essere compreso tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2004;
- f) per il terremoto del 2009 in Abruzzo, il periodo di sospensione di riferimento dipende dalla natura del beneficiario: per le imprese con un fatturato annuo superiore a 200 000 euro, il periodo di applicazione sarebbe compreso tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010; per le imprese con un fatturato annuo inferiore a 200 000 euro e per i singoli cittadini che percepiscono un reddito da attività professionale o sono lavoratori autonomi, il periodo di sospensione sarebbe compreso tra il 6 aprile 2009 e il 15 dicembre 2010.

(46) La Commissione osserva che, relativamente alla durata delle misure di riduzione, ogni base giuridica citata riporta un termine oltre il quale non è più possibile beneficiare dell'aiuto. Alla Commissione risulta che il periodo di applicazione sia stato prorogato a seguito delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione, come illustrato qui di seguito ai punti da (49) a (53) (cfr. anche le osservazioni dell'Italia sulla decisione di avvio ai punti da (91) a (93)).

### **Costi ammissibili**

(47) I costi ammissibili nell'ambito delle misure in questione sono le imposte, i contributi di previdenza sociale (dovuti all'INPS) e i premi per l'assicurazione obbligatoria (dovuti all'INAIL) che le imprese devono versare in un determinato periodo di tempo (stabilito nella base giuridica di ciascuna misura, a seguito di una calamità naturale).

### **Forma e intensità dell'aiuto**

(48) L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione sulle imposte e i contributi obbligatori (di previdenza sociale e premi assicurativi). La riduzione è pari al 90% per le misure che riguardano la Sicilia e l'Italia settentrionale, al 60% per le Marche, l'Umbria, il Molise, la Puglia e l'Abruzzo, e al 50% per la provincia di Catania. Il pagamento del restante importo dovuto può essere effettuato in un'unica soluzione a o rate (per esempio, la misura che interessa l'Abruzzo prevede la possibilità di pagare in 120 rate mensili). A seconda della misura, le rate possono includere gli interessi.

### **Sentenze della Corte Suprema di Cassazione**

(49) La richiesta di informazioni del tribunale di Cuneo (cfr. (1) più sopra) ha portato all'attenzione della Commissione anche le sentenze del 2007 e del 2010<sup>53</sup> della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui la riduzione

---

<sup>53</sup> Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, del 1° ottobre 2007, n. 20641. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, del 7 maggio 2010, n. 11133. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, del 10 maggio 2010, n. 11247.

del 10% degli importi dovuti per i tributi e i contributi dovrebbe spettare a tutti gli aventi diritto (indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, abbiano già versato l'ammontare dovuto).

- (50) In pratica, la Corte Suprema di Cassazione ritiene che tutte le imprese ammissibili a beneficiare delle misure relative alla Sicilia e all'Italia settentrionale avessero diritto alla stessa riduzione del 90% (sui tributi e i contributi), altrimenti si realizzerebbe “un'ingiustificata disparità di trattamento”.
- (51) L'interpretazione delle sentenze della Corte di Cassazione è stata confermata anche dalle autorità italiane nelle loro comunicazioni del 7 dicembre 2011 e 25 luglio 2012. Nella loro ultima comunicazione le autorità italiane citano un'ulteriore sentenza del 2012 della Corte Suprema di Cassazione<sup>54</sup>, in cui è dichiarato inammissibile un ricorso dell'Agenzia delle Entrate sulla base dell'esistenza di un “*orientamento giurisprudenziale consolidato*”.
- (52) La Commissione è a conoscenza del rilievo di tali sentenze per le decisioni in numerose cause pendenti dinanzi a molti tribunali italiani (procedimenti avviati da potenziali beneficiari nell'ambito delle diverse misure).
- (53) Alla luce di queste sentenze della Corte Suprema di Cassazione, le misure in oggetto sarebbero applicabili retroattivamente a beneficio di tutte le imprese, incluse quelle che hanno versato regolarmente le imposte e i contributi (almeno per i beneficiari delle misure destinate alla Sicilia orientale o all'Italia settentrionale, cui le sentenze si riferiscono). Pertanto i regimi non avrebbero limiti temporali d'applicazione nella misura in cui l'impresa dimostri di avere diritto all'aiuto.

### **III. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE**

- (54) La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale stabilito all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in merito alle misure in oggetto (descritte nella parte II della presente decisione) poiché sembravano qualificarsi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha inoltre deciso di emettere un'ingiunzione di sospensione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio<sup>55</sup> per tutti i pagamenti previsti nel quadro di tutte le misure di aiuto oggetto dei casi SA.33083 (2012/NN) e SA.35083 (2012/NN).
- (55) Nella decisione di avvio del procedimento stabilito all'articolo 108, paragrafo 2 (“la decisione di avvio”)<sup>56</sup> le misure in oggetto sono state esaminate alla luce della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che stabilisce che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno.

---

<sup>54</sup> Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 12 giugno 2012, n. 9577.

<sup>55</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>56</sup> Cfr. nota 3.

- (56) La Commissione ha inoltre considerato la possibilità che le misure possano rientrare tra una delle altre deroghe di cui agli articoli 107, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, del TFUE.

### **Illegalità delle misure di aiuto**

- (57) Nella decisione di avvio, la Commissione ha ribadito che le autorità italiane non avevano soddisfatto gli obblighi di notifica dei regimi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, come già riconosciuto dalle stesse autorità italiane nel corso della fase di indagine preliminare.

### **Esame delle misure di cui agli articoli 107, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, del TFUE**

- (58) La Commissione ha esaminato i regimi di aiuto alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, il quale dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.
- (59) Nella valutazione dei regimi di aiuto contemplati dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione è tenuta a verificare i) che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e ii) le seguenti condizioni siano soddisfatte:
- deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale;
  - l'aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.
- (60) Le varie basi giuridiche italiane individuano le aree colpite da tre tipologie di calamità naturali: terremoti, alluvioni o eruzioni vulcaniche. Dal momento che, secondo il parere costante della Commissione, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE<sup>57</sup>, le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l'importo del danno subito.
- (61) Tuttavia, i regimi in questione non contengono nessuna definizione di danno (sia esso materiale o economico) e non stabiliscono alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito a seguito delle calamità naturali citate<sup>58</sup>. Risulta inoltre che i regimi non si limitino a compensare il danno effettivamente subito dai beneficiari e che i costi ammissibili non siano fissati in base al danno arrecato all'impresa dalla calamità naturale.

---

<sup>57</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato* (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>58</sup> Fatta parzialmente eccezione delle misure connesse alle alluvioni in Italia settentrionale del 1994 che stabiliscono un danno minimo per poter beneficiare dell'aiuto.

## **Dubbi e motivazioni all'origine della decisione di avviare il procedimento**

- (62) Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni disponibili, dal momento che le misure in esame sono state attuate senza essere notificate alla Commissione, quest'ultima ha ritenuto che si configurino come aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (63) Inoltre, a seguito della sua valutazione preliminare nel quadro della decisione di avvio, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità con il mercato interno delle misure introdotte dall'Italia sin dal 2002. In base a tale valutazione non è stato possibile stabilire se le misure d'aiuto fossero conformi ai principi del TFUE, segnatamente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), che sancisce il principio dell'aiuto destinato a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali<sup>59</sup>. Più precisamente, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che le informazioni fornite dalle autorità italiane potessero dimostrare che le misure in esame fossero destinate, per loro stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali.
- (64) In particolare, alla luce dei meccanismi di funzionamento descritti nelle misure in oggetto, la Commissione non era in grado di giungere alle seguenti conclusioni:
- i beneficiari dell'aiuto sono le imprese che hanno effettivamente subito un danno (ad eccezione parziale delle misure per l'Italia settentrionale che prevedono una soglia minima, cfr. punto (26));
  - il danno è stato causato esclusivamente dalle calamità naturali previste dalle basi giuridiche summenzionate;
  - l'aiuto a favore dell'impresa si limitava ad ovviare esclusivamente al danno causato da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti a livello del singolo beneficiario.
- (65) La Commissione ha inoltre espresso dubbi anche in merito all'applicabilità delle altre deroghe di cui agli articoli 107, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, del TFUE<sup>60</sup>.
- (66) Le autorità italiane e le parti terze interessate sono pertanto state invitate a fornire nelle loro osservazioni alla decisione di avvio del procedimento tutte le informazioni necessarie per realizzare una valutazione completa e a presentare alla Commissione la documentazione del caso.

---

<sup>59</sup> Cfr. sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione (causa C-278/00, Raccolta 2004, pag. I-3997, punto 85): “ai sensi di tale disposizione possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali” (punto 82) e “una siffatta disposizione di portata molto ampia non può essere considerata come un regime di aiuti destinato a porre rimedio a danni prodotti dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali”.

<sup>60</sup> Cfr. decisione di avvio, punti 3.3.2 e 3.3.3.

#### IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

##### Osservazioni trasmesse dallo studio legale Avvocato Mario Chiti

- (67) Lo studio legale Chiti ha sede a Firenze e rappresenta 58 imprese private e amministrazioni e organizzazioni pubbliche colpite in maniera diversa dalle alluvioni del 1994 in Piemonte. Le sue osservazioni sono finalizzate a dimostrare che il caso del Piemonte presenta una natura diversa rispetto ad altri casi di benefici concessi a seguito di calamità naturali.
- (68) Lo studio legale, dopo aver passato in rassegna gli elementi fattuali e gli sviluppi legislativi del caso, entra nel merito alla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. Lo studio legale sostiene che in base alle sentenze emesse nel 2007, 2010 e 2012, tutte le imprese colpite dalle alluvioni in Piemonte hanno potuto regolarizzare ex post la loro posizione pagando il 10% dell'ammontare ancora dovuto o, in caso di avvenuto pagamento in toto, richiedere il rimborso del 90%, in virtù della Legge n. 350/2003, articolo 3, comma 90. Lo studio legale precisa che delle 233 cause di contenzioso sui benefici relativi alle imprese che hanno subito danni per le alluvioni, 96 sono finora divenute sentenze definitive, mentre la maggior parte degli altri casi è sospesa per effetto della citata decisione di esecuzione della Commissione del 17 ottobre 2012.
- (69) Lo studio legale afferma che nei giudizi per ottenere i benefici le imprese hanno dovuto dimostrare concretamente l'entità dei danni subiti e il rapporto causale diretto tra l'alluvione e i predetti danni. La dimostrazione è avvenuta sulla base di perizie ordinate dal giudice, sulla base di perizie asseverate o sulla base di documenti ufficiali dell'INPS e dell'INAIL. Infatti, le imprese hanno ottenuto in giudizio il solo riconoscimento dei danni effettivamente subiti che sono state capaci di dimostrare o che sono stati accertati d'ufficio dal giudice.
- (70) Lo studio legale osserva inoltre che il regime di benefici per ovviare alle conseguenze dell'alluvione del 1994 in Piemonte è connesso a "calamità naturale" e dovrebbe quindi essere esaminato alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Per poter considerare tali misure compatibili con il mercato interno occorre dimostrare il nesso causale tra l'aiuto e il danno e l'assenza di sovracompensazione del danno. Per quanto riguarda la prospettiva dei clienti rappresentati, lo studio legale sostiene che i benefici non sono stati previsti in modo indiscriminato per tutte le imprese della regione, ma solo per quelle che soddisfano le seguenti condizioni:
- a) sono localizzate nei comuni identificati come alluvionati con appositi decreti governativi. Di conseguenza le misure sono selettive, ma secondo lo studio legale non rientrano nel campo di applicazione dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Di fatto, la delimitazione geografica dell'aiuto non deriva da valutazioni di natura politico-economica (quali ad esempio il livello di disoccupazione o di sottosviluppo di un'area), ma da eventi imprevedibili e sottratti al controllo umano. Pertanto, l'identificazione dei beneficiari è basata su criteri che esulano del tutto da scelte discrezionali. Inoltre, la



selettività dei benefici in esame è esclusa perché non vi è distorsione della concorrenza, visto che la legislazione è intesa a ripristinare una situazione di svantaggio di imprese colpite da calamità naturali. Ciò è la conseguenza del principio di eguaglianza;

- b) devono dimostrare la presenza di un danno “rilevante” per ottenere i benefici. Questa condizione distingue il caso del Piemonte da altri. Infatti gli unici danni che possono essere compensati sono quelli materiali ed oltre la soglia di valore di 2 miliardi di lire prefissata dalla legge e dimostrata tramite perizie asseverate;
- c) deve essere provata la presenza di un nesso causale fra l’evento e i danni. Per il diritto italiano la dimostrazione del nesso causale è condizione essenziale per poter ottenere il beneficio; pertanto le imprese colpite hanno dovuto dimostrare la presenza di un nesso causale per ciascun evento innanzi a un giudice. Ciò implica che non vi è stata alcuna sovracompensazione, dato che il danno ha dovuto essere dimostrato da consulenza asseverata o consulenza tecnica d’ufficio delle autorità coinvolte. Inoltre, è principio generale del diritto italiano che il risarcimento per un danno extracontrattuale (art. 2043 del Codice Civile) non debba mai costituire fonte di lucro.

(71) Lo studio legale Chiti invita pertanto la Commissione a riconsiderare per il caso del Piemonte l’affermazione generale secondo cui le misure in questione non sembrerebbero destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali. Ciò sarebbe, sempre secondo lo studio legale, dovuto al fatto che il caso del Piemonte presenta elementi peculiari rispetto agli altri casi trattati congiuntamente nella decisione di avvio. Si sostiene inoltre che i benefici concessi alle imprese colpite sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in quanto:

- i benefici riguardano solo il danno conseguente direttamente alla calamità naturale;
- il danno subito è stato definito in relazione alla sua rilevanza per l’impresa interessata;
- non vi è stata alcuna sovracompensazione in quanto il ristoro del danno è avvenuto in misura esattamente conforme al danno dimostrato;
- non vi è stato neanche alcun cumulo con altri benefici.

(72) Nel caso in cui l’aiuto fosse considerato incompatibile e se conseguentemente fosse emessa un’ingiunzione per recuperare tale aiuto, secondo lo studio legale Chiti troverebbe applicazione l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. In applicazione di questa disposizione la Commissione non dovrebbe procedere al recupero dell’aiuto una volta trascorsi dieci anni dal giorno della concessione effettiva dei benefici al beneficiario. A tale proposito lo studio legale afferma che i benefici sono stati concessi a partire dal tempo immediatamente successivo all’alluvione del novembre 1994 in base al

Decreto legge 24 novembre 1994, n. 646. Successivamente la disciplina di favore alle imprese alluvionate del Piemonte è stata meramente perfezionata con varie leggi del periodo 2003-2007. In sostanza per quanto la decisione di avvio faccia riferimento al 1° gennaio 2004 quale data di inizio del periodo di applicazione dei benefici, il momento in cui gli aiuti sono stati effettivamente concessi nel caso del Piemonte era novembre 1994.

- (73) Inoltre, si applica l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che dispone che la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. I principi richiamabili sono due: in primo luogo, il principio di certezza del diritto, che implica il rispetto delle sentenze definitive dei tribunali nazionali e preclude ogni possibilità di recupero delle somme percepite dalle imprese. Pur riconoscendo il fatto che il principio della "res iudicata" non ha un valore assoluto nel diritto dell'Unione, lo studio legale Chiti ritiene che nel caso in esame non sussistano gli speciali presupposti che hanno portato la Corte di giustizia alle sentenze passate in merito al principio in oggetto<sup>61</sup>. In secondo luogo, lo studio legale Chiti invoca il principio di legittimo affidamento, poiché dalla fine del 1994 al 2011 nessuna autorità nazionale o dell'Unione ha sollevato questioni sulla legittimità dei benefici. Pertanto nell'intero periodo le imprese colpite avevano percepito benefici che le autorità competenti non ritenevano costituire un aiuto di Stato. Lo studio legale conclude sostenendo che si tratti di una tipica situazione in cui si applica il principio di legittimo affidamento.

#### **Osservazioni trasmesse dallo studio legale Preve-Gavioli**

- (74) Lo studio legale Preve-Gavioli ha sede a Torino, Piemonte. Dopo un excursus storico sugli sviluppi della legislazione italiana in oggetto e delle circostanze da cui trae origine il procedimento della Commissione, lo studio legale conclude dichiarando che i benefici concessi alle imprese interessate dalle alluvioni nel 1994 in Piemonte non sono selettivi in quanto non favoriscono in nessun caso specifiche imprese evitando loro costi che dovrebbero, in linea di principio, gravare sulle risorse proprie. Al contrario, le misure sono volte esclusivamente a indennizzare le imprese danneggiate in seguito a una calamità naturale. Inoltre, i benefici riconosciuti per legge non "rafforzerebbero" la posizione competitiva dei beneficiari rispetto alla concorrenza, poiché l'indennizzo ottenuto ha meramente consentito loro di ritornare sul mercato a condizioni paritarie rispetto alle imprese che non hanno subito alcun danno o perdita di guadagno. In altre parole, i benefici non falsano la concorrenza in nessun modo ma, al contrario, correggono una situazione di svantaggio finanziario e ripristinano la competitività commerciale delle imprese interessate dalle alluvioni.
- (75) Lo studio legale Preve-Gavioli ritiene che i benefici concessi alle imprese colpite dalle alluvioni in Piemonte nel 1994 non possano essere considerati alla stregua di un aiuto di Stato poiché non sono dati i presupposti richiesti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, anche qualora si ritenesse

---

<sup>61</sup> Causa C-119/05 *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato // Lucchini SpA*, Raccolta 2007, pag. I-06199 (ECLI:EU:C:2007:434).

di qualificare le misure come aiuti di Stato, queste dovrebbero essere considerate come aiuti volti a indennizzare i danni arrecati da calamità naturali sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Essi sarebbero pertanto compatibili con il mercato interno in virtù del trattato e non subordinate né a una previa notifica alla Commissione, né a una valutazione ex ante della Commissione.

### **Osservazioni trasmesse da Confindustria**

- (76) Confindustria, fondata nel 1910, è la principale confederazione dei datori di lavoro in Italia. Raggruppa, su base volontaria, circa 150 000 imprese, per un totale di quasi 5 500 000 addetti. A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, Confindustria ha inoltrato osservazioni a titolo di parte interessata sia per il caso SA.33083, sia per il caso SA.35083.
- (77) Confindustria esprime la sua preoccupazione legata al fatto che la violazione dell'obbligo di notifica all'Unione delle misure in esame da parte dell'Italia possa penalizzare le imprese che si sono avvalse in buona fede di misure volte a ripristinare i danni arrecati da calamità naturali.
- (78) Confindustria ritiene che la Commissione dovrebbe considerare alcune circostanze di ordine generale legate al contesto nel suo insieme. In particolare, sostiene che tali misure riguardano fenomeni che in alcuni casi risalgono a venti anni fa (in alcuni casi anche oltre); per questo motivo l'attuale prassi decisionale sugli aiuti di Stato non garantirebbe un'adeguata tutela dei terzi interessati. Confindustria afferma che, anche in caso di dubbi sulla compatibilità di determinate misure adottate dal legislatore nazionale, è difficile ottenere informazioni dalle autorità competenti e nell'attuale contesto economico la maggior parte delle imprese (soprattutto PMI) continua a dover affrontare gravi problemi di liquidità. La richiesta di restituire oggi importi relativi ad agevolazioni fruite a distanza di decenni metterebbe a rischio la sopravvivenza di molte di queste imprese. Inoltre Confindustria dichiara di non comprendere le ragioni alla base dei dubbi sulla compatibilità di tali misure.
- (79) Confindustria suggerisce di individuare una soluzione alternativa al fine di evitare una ingiustificata e pericolosa penalizzazione delle imprese coinvolte.
- (80) In primo luogo Confindustria ritiene che per ciascuna misura e ciascun caso in esame sarebbe opportuno valutare attentamente la sussistenza di condizioni eccezionali che permettano di escludere la natura di aiuto o la necessità di recupero. Tali condizioni riguardano i) il periodo di prescrizione decennale, ii) il principio della protezione del legittimo affidamento e iii) l'applicabilità di deroghe diverse previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (81) In secondo luogo, Confindustria invita la Commissione a specificare espressamente nella sua decisione in quali casi gli importi versati a imprese a titolo di risarcimento per i danni causati direttamente da calamità naturali possano essere considerati compatibili con il trattato. Di fatto, le misure sono rivolte a imprese colpite direttamente da fenomeni che la Commissione, per prassi costante, considera rientrare tra le calamità naturali (eventi sismici,

alluvioni, eruzioni vulcaniche, ecc.). Inoltre, la formulazione delle disposizioni normative che è alla base delle misure di aiuto in esame esprime chiaramente che tali misure sono state adottate dalle autorità italiane nell'intento di risarcire i danni arrecati da tali calamità naturali. Confindustria evidenzia inoltre che i beneficiari sono imprese che hanno subito danni reali derivanti da calamità naturali. Sebbene solo in alcuni casi i benefici siano stati concessi a imprese che hanno subito un danno "rilevante", la presenza di un danno rilevante dovrebbe essere riconosciuta anche in altri casi. Di fatto, l'ubicazione di un'impresa in un'area colpita da una calamità naturale determina necessariamente un danno economico, indipendentemente dai danni materiali. Confindustria sostiene inoltre che ci potrebbero essere casi in cui i beneficiari hanno una documentazione che certifica l'importo dei danni effettivamente subiti e per cui tali danni sono di importo significativamente superiore all'importo dei risarcimenti ottenuti. Di conseguenza Confindustria ritiene che tutte le misure in esame rientrino nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE.

(82) Per quanto concerne la presenza delle condizioni su cui si è basata la Commissione, Confindustria ammette che per alcune delle misure in esame sembra mancare, sotto il profilo formale, una puntuale definizione del danno; lo stesso vale per la determinazione della correlazione tra l'importo del danno subito e quello dell'aiuto e la sua proporzionalità. Tuttavia, Confindustria suggerisce che da tale correlazione sembra poter emergere di fatto, che in caso di calamità naturali tutte le imprese subiscono danni (quantomeno economici) e che si potrebbe proporre un metodo semplificato per stimare l'entità del danno e i relativi aiuti. Questo metodo potrebbe tenere conto, ad esempio, della diversa capacità reddituale e il numero di dipendenti di ciascuna impresa. Di conseguenza Confindustria considera che il problema sia legato a casi di sovracompensazione piuttosto che alla compatibilità delle misure con le norme sugli aiuti di Stato. Confindustria ritiene inoltre che sia importante evitare una situazione in cui per escludere pochi casi di sovracompensazione si penalizzi una vasta maggioranza di imprese che ha usufruito in buona fede delle agevolazioni a fronte dei danni subiti e nel rispetto della legge. Pertanto Confindustria suggerisce che le imprese possano fruire degli aiuti che ai tempi dell'adozione sarebbero dovuti essere oggetto di notifica alla Commissione se le autorità italiane avessero agito nel rispetto del trattato e dell'obbligo di notifica.

(83) In summa, Confindustria invita la Commissione:

- a) a confermare espressamente che qualsiasi decisione della Commissione è senza pregiudizio ai casi singoli di aiuti compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, della disciplina *de minimis* o di altre disposizioni;
- b) a rafforzare la cooperazione formale o informale tra la Commissione e le autorità nazionali, da un lato, e le stesse imprese beneficiarie, dall'altro lato, al fine di elaborare un metodo e un meccanismo di prevenzione dei casi di sovracompensazione; così facendo sarebbe possibile evitare il recupero degli aiuti concessi nella misura consentita

dal regolamento *de minimis* e il recupero degli importi di aiuto corrispondenti ai danni materiali ed economici subiti dai beneficiari;

- c) a considerare l'opportunità di introdurre un metodo semplificato di quantificazione dei danni in caso di calamità naturali.

#### **Osservazioni trasmesse dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)**

- (84) La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (GGIL) è la principale organizzazione sindacale italiana e conta circa 6 milioni di iscritti. In risposta alla decisione di avvio, la CGIL L'Aquila (Abruzzo) ha trasmesso delle osservazioni successivamente al termine previsto di un mese dalla pubblicazione della decisione. In linea di principio la Commissione non è obbligata a tenere in considerazione le osservazioni inoltrate da terzi oltre il termine previsto, ma può farlo in via eccezionale, come nel presente caso.
- (85) La CGIL ritiene che la sospensione del regime di agevolazioni disposto dall'Italia, la richiesta di recupero pieno dei contributi e la necessità di periziare i danni subiti rischiano di estromettere dal mercato le imprese colpite. Ciò sarebbe ancor più problematico alla luce del fatto che ad altri casi di risarcimento per i danni causati da calamità naturali è stato riservato un altro trattamento. Di conseguenza L'Aquila, pur essendo la zona maggiormente colpita dal sisma, versa ancora in una situazione di concorrenza falsata rispetto a quella in cui operano le imprese concorrenti non colpite da una tale calamità. In conclusione, la sospensione delle misure e l'assenza di gradualità e di procedure adeguate di verifica (che la CGIL ritiene essere carenze dello Stato italiano) rischiano un ulteriore indebolimento del tessuto produttivo locale, con tutte le relative conseguenze negative sul tasso di occupazione e la sicurezza sociale.

#### **V. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA**

- (86) In risposta alla decisione di avvio, in data 11 gennaio 2013 le autorità italiane hanno trasmesso delle osservazioni. I servizi della Commissione hanno ricevuto osservazioni da parte delle seguenti autorità nazionali e agenzie:
  - a) Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - b) Agenzia delle Entrate;
  - c) INPS;
  - d) INAIL;
  - e) Dipartimento della Protezione Civile: che sostiene, tuttavia, di non detenere alcun elemento informativo in ordine a quelli richiesti nella decisione.

### **Riduzioni e periodo di applicazione per ciascuna regione e misura**

- (87) Al punto 71 della decisione di avvio, la Commissione ha richiesto alle autorità italiane di fornire informazioni in merito alle “*riduzioni per ciascuna regione e misura nonché il periodo di applicazione*”.
- (88) L’INPS in via preliminare ha osservato che le difficoltà riscontrate dalla Commissione (cfr. la sezione 2.5 della decisione di avvio) nell’individuare con esattezza i periodi di sospensione dei versamenti di tributi e contributi derivano da differenze temporali previste dalle disposizioni normative di ciascun ente. A tale proposito è necessario effettuare un distinguo tra la durata della sospensione dei versamenti per i contributi sociali e premi assicurativi obbligatori (dovuti all’INPS e all’INAIL) e la durata della sospensione del versamento dei tributi (dovuti all’Agenzia delle Entrate). Occorre inoltre distinguere tra il periodo di sospensione dei versamenti per tributi e contributi e il periodo di applicazione delle misure di riduzione.
- (89) Per quando concerne la data di inizio dei regimi, l’INAIL sostiene che questa non coincide sempre con l’entrata in vigore della norma che l’ha disposta, come invece affermato dalla Commissione al punto 34 della decisione di avvio. Infatti, la data di inizio della misura di riduzione può essere stabilita in una data successiva (e, nel caso del Piemonte, solamente a seguito di sentenze che hanno riconosciuto alle imprese la riduzione con effetto retroattivo). L’Agenzia delle Entrate concorda invece con la Commissione nel ritenere che i destinatari del beneficio acquisito per legge abbiano il diritto di fruire dei vantaggi fiscali fin dalla data di entrata in vigore delle norme che ne hanno previsto l’istituzione.
- (90) L’INPS e l’INAIL hanno fornito periodi precisi per ciascun regime di riduzione dei contributi sociali e premi assicurativi obbligatori:
- a) per il sisma che ha colpito la **Sicilia orientale** (le province di Siracusa, Catania e Ragusa) il 13-16 dicembre 1990, i documenti elaborati dall’INPS e dall’INAIL individuano come periodo di sospensione l’arco temporale tra il 13 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1992. Il periodo di applicazione della riduzione si è esteso dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 per i pagamenti inferiori a 5 000 euro (da versare in un’unica soluzione) o dal 1° ottobre 2006 per importi eccedenti 5 000 euro (da versare in otto rate semestrali, maggiorati degli interessi);
  - b) per quando riguarda le alluvioni di novembre 1994 in **Italia settentrionale**, l’INPS circoscrive la sospensione al periodo dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995. Per l’INAIL, invece, il periodo di sospensione è compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, in riferimento agli anni 1995-1996-1997. In entrambi i casi, il 1° gennaio 2004 è indicato come data di inizio per il periodo di applicazione della riduzione. Tuttavia l’INPS a tale proposito specifica che la riduzione dei contributi sociali obbligatori si applica soltanto dal momento in cui diventano esecutive le relative sentenze e non automaticamente, come nel caso dell’INAIL;

- c) per il sisma nell'**Umbria** e nelle **Marche** del 1997, il documento elaborato dall'INPS e dall'INAIL specifica che il periodo di sospensione si estende dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 (per i residenti nei comuni "disastrati" individuati in un'ordinanza) e dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 (per i residenti nei comuni "danneggiati", anch'essi individuati in una specifica ordinanza di evacuazione). L'INPS e l'INAIL indicano che la riduzione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009. L'Agenzia delle Entrate ritiene che la data di inizio dell'applicazione della misura sia il 23 ottobre 2008, ossia la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 162 del 2008;
- d) per il sisma nel **Molise** e in **Puglia** del 2002, l'INPS e l'INAIL hanno indicato un periodo di sospensione compreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 dicembre 2007. Per entrambi gli enti, i beneficiari hanno potuto applicare la riduzione dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, in seguito all'estensione dell'applicazione delle misure introdotte per il sisma in Umbria e nelle Marche del 1997 prevista dal Decreto legge n. 162 del 2008. L'Agenzia delle Entrate specifica che la data di inizio dell'applicazione della riduzione dei tributi è il 29 gennaio 2009, ossia la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 185 del 2008;
- e) nel caso del sisma e delle eruzioni dell'**Etna** del 2002, l'INPS e l'INAIL specificano che il periodo di sospensione è iniziato il 29 ottobre 2002 ed è terminato il 31 marzo 2004, mentre il periodo di riduzione era compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2008;
- f) per il sisma del 2009 in **Abruzzo**, il periodo di riferimento dipende dalla natura del beneficiario: per le imprese con un fatturato annuo superiore a 200 000 euro, il documento dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate riporta un periodo di sospensione compreso tra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2010; per le imprese con un fatturato annuo inferiore a 200 000 euro e per i singoli cittadini che percepiscono un reddito da attività professionale o sono lavoratori autonomi, il periodo di sospensione è compreso tra il 6 aprile 2009 e il 15 dicembre 2010 (e non il 31 dicembre 2010, come indicato al punto 36, lettera f), della decisione di avvio). La riduzione era applicabile da gennaio 2012, ma l'INPS e l'INAIL nelle loro osservazioni hanno dichiarato che la riduzione si applicava esclusivamente agli aiuti compatibili con il regime *de minimis* in attesa della decisione della Commissione sugli aiuti oltre la soglia *de minimis*.
- (91) Al punto 71 della decisione di avvio, la Commissione ha inoltre richiesto "di confermare l'interpretazione della Commissione secondo cui, a seguito delle ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione del 2007, 2010 e 2012 [...], le misure in questione potrebbero potenzialmente concedere l'aiuto (senza limiti di tempo) a tutte le imprese riconosciute come beneficiarie nella base giuridica di ciascuna misura." A tale proposito le autorità italiane hanno presentato due prospettive diverse.

- (92) L'INPS e l'INAIL hanno affermato che l'interpretazione della Commissione non pare essere corretta. I due istituti sono dell'opinione che, nonostante il fatto che le sentenze della Corte Suprema di Cassazione potrebbero potenzialmente estendere gli aiuti senza limiti temporali a tutti i beneficiari individuati in virtù della specifica base giuridica, la suddetta giurisprudenza è volta meramente a chiarire che il beneficio può avvenire con due diverse modalità: per chi non ha ancora pagato, mediante il solo pagamento del 10% dovuto; per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato. I due istituti affermano che tale interpretazione deriva dall'intervento normativo che ha istituito la riduzione. Tali misure hanno, di fatto, il carattere di *ius superveniens*, tale da rendere legittima la restituzione di quanto versato in eccedenza. Tuttavia l'INPS e l'INAIL hanno evidenziato che nel primo caso (pagamento del 10%) diverse sentenze hanno negato il diritto del contribuente al beneficio, poiché le domande di rimborso erano state presentate successivamente al termine prescritto per legge del 31 luglio 2007. Nel secondo caso (rimborso del 90%), il diritto al rimborso è limitato dalla sussistenza di un periodo di prescrizione, che di norma è pari a dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2946 c.c.), ossia dall'entrata in vigore della legge che ha istituito la misura. Inoltre, contrariamente a quanto affermato al punto 45 della decisione di avvio, i principi formulati dalla Corte Suprema di Cassazione si riferirebbero solamente a casi specifici (Sicilia e Piemonte) e non possono essere applicati a livello generale a tutte le altre calamità naturali, come indicato dalla Commissione.
- (93) L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'interpretazione della Commissione è corretta. Le autorità italiane hanno precisato che, in generale, la richiesta di rimborso da parte di chi ha già versato integralmente le imposte è soggetta al termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento (facendo riferimento all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602. Ciononostante, in sentenze recenti la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto ai beneficiari il diritto al rimborso dei pagamenti in eccesso, assoggettando tale diritto ai termini di prescrizione ordinari di cui sopra.
- (94) Per quanto riguarda la percentuale di riduzione applicabile a ciascuna misura e a ciascun tributo e contributo, l'Italia ha confermato le percentuali indicate al punto 2.2 della decisione di avvio.

### **Cumulo di regimi di aiuto relativi a calamità naturali**

- (95) Al punto 71 della decisione di avvio, la Commissione ha richiesto alle autorità italiane di indicare "*l'esistenza (o meno) di regimi di aiuto connessi a calamità naturali che forniscono già ai beneficiari un aiuto teso ad ovviare ai danni causati dalla calamità in questione.*"
- (96) Tra i tre enti che hanno inoltrato osservazioni, soltanto l'INPS ha risposto a questa domanda. L'INPS rileva che il valore delle misure di riduzione contributiva è stato rigorosamente limitato agli importi effettivamente dovuti all'INPS a titolo di contributi per i periodi oggetto di sospensione. Pertanto le misure erano limitate alla riduzione percentuale dei contributi netti dovuti. Di conseguenza l'INPS esclude la possibilità che gli importi fruiti abbiano



determinato una sovracompensazione riguardi agli stessi costi ammissibili. Per quanto riguarda i regimi di aiuto destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali previsti per il Molise (regime di aiuto n. 174a/2004) e per l'Abruzzo (regime di aiuto n. 459a/2009), l'INPS afferma che non prevedevano risarcimenti che potessero essere riferiti ai costi salariali (salari e contributi sociali). I due regimi prevedevano esclusivamente il risarcimento di danni diretti e indiretti o danni economici causati da una sospensione temporanea delle attività causata dall'evento calamitoso o da un trasferimento dell'impresa resosi necessario in seguito al verificarsi della calamità. Diversamente, i regimi di aiuto in oggetto riguardano, con riferimento ai contributi previdenziali, esclusivamente le aziende che hanno continuato l'attività produttiva anche in data successiva al verificarsi della calamità ed erano, pertanto, tenute al versamento dei contributi previsti dalla legge. Inoltre, i regimi di aiuto previsti per il Molise e l'Abruzzo autorizzati dalla Commissione prevedevano disposizioni per il controllo del cumulo, idonee ad escludere che si potesse verificare una sovracompensazione.

### **Stima dei danni subiti dai singoli beneficiari**

- (97) Al punto 71 della decisione di avvio, la Commissione ha inoltre chiesto *“se e come sia stata realizzata una stima dei danni per ciascuno dei beneficiari aventi sede nelle aree colpite dalle calamità naturali e se, e come, la necessità e la proporzionalità dell'aiuto siano mai state prese in considerazione”*.
- (98) Analogamente al punto precedente, solo l'INPS ha trasmesso una risposta. L'INPS sostiene che i beneficiari delle sospensioni previste per i contributi sociali obbligatori sono tutte le aziende che si trovavano in una determinata area territoriale individuata con ordinanze della protezione civile. Tuttavia le leggi istitutive delle misure di agevolazioni non hanno previsto nessun tipo di verifica dell'esistenza di una correlazione tra danno materiale e misura dell'agevolazione.

### **Stima dei beneficiari di ciascuna misura e degli importi di aiuto**

- (99) Conformemente al punto 72 della decisione di avvio *“si invitano inoltre le autorità italiane a indicare il numero stimato dei beneficiari di ciascuna misura e i relativi importi”*.
- (100) Nel 2013 l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito dati sulle quantità stimate di beneficiari degli aiuti, ma solo l'INPS e l'INAIL hanno specificato anche gli importi concessi.

### **Ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dall'Italia**

- (101) In seguito alle richieste di chiarimento della Commissione (cfr. il punto (18)) in merito al tipo di imposte contemplate dalle misure, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che copre indiscriminatamente tutti i tipi di imposte. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre illustrato la difficoltà di ottenere una stima esatta della quantità di beneficiari e dell'importo complessivo di riduzione delle diverse misure. Ciò è ascrivibile all'assenza di dati in formato elettronico, principalmente in ragione del fatto che le richieste di riduzione dovevano

essere presentate in formato cartaceo e non tramite il sistema elettronico di dichiarazione fiscale. Solo per la misura relativa al sisma del 2009 in Abruzzo è stato possibile condurre un'analisi sulla scorta delle dichiarazioni fiscali annuali. Tuttavia anche in questo caso non sarebbe possibile estrarre direttamente i dati, ma richiederebbe un esame caso per caso. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che i dati relativi ai contributi sociali oggetto di riduzione includono sia gli importi dovuti dal datore di lavoro, sia dal dipendente. Una riduzione dell'importo dovuto dal dipendente non potrebbe configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, poiché rappresenta una misura a vantaggio di singoli individui e non di imprese.

- (102) Solo nel 2014, una volta stabilita una metodologia per ciascun'agenzia coinvolta nell'analisi (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), l'Italia è stata infine in grado di fornire una stima generale dei beneficiari delle misure e ha trasmesso una serie di tabelle con i vari beneficiari e importi di aiuto. Più precisamente, l'Italia ha stabilito (nella sua lettera del 4 agosto 2014) di aver individuato 80 577 beneficiari. Di questi, i) 33 831 hanno beneficiato di una riduzione inferiore a 1 000 euro, ii) 66 704 di una riduzione inferiore a 10 000 euro e iii) 75 469 di una riduzione inferiore a 100 000 euro. Solo 539 imprese hanno beneficiato di riduzioni superiori a 200 000 euro.
- (103) Per quanto riguarda le misure contemplate dal caso SA.33083 (per calamità naturali subentrate tra il 1990 e il 2002), la quantità di beneficiari era di circa 59 500, di cui 23 303 non sono più in attività. Per quanto riguarda le misure contemplate dal caso SA.35083 (per il sisma in Abruzzo del 2009), la quantità di beneficiari era di circa 21 000, di cui 4 000 non sono più in attività.

#### **Osservazioni fornite dall'Italia in merito alla documentazione sui benefici per danni dovuti alle calamità naturali**

- (104) Nella medesima lettera del 4 agosto 2014, l'Italia illustra dettagliatamente le difficoltà nell'ottenere una documentazione capace di attestare: i) se i beneficiari delle misure in esame hanno o meno subito danni conseguenti a una calamità naturale; ii) se i beneficiari sono stati risarciti o meno per tali danni; e iii) l'importo corrispondente a tali risarcimenti.
- (105) Le autorità italiane ritengono che la decisione di avvio non abbia esplicitamente richiesto di attestare i danni subiti dai beneficiari delle misure in esame. Per questo motivo le autorità italiane non hanno raccolto la documentazione che attesti i danni effettivi arrecati ai singoli beneficiari. Pertanto le autorità italiane dovranno avviare una procedura ex novo specifica destinata sia alle autorità pubbliche (al fine di verificare se i rimborsi dei danni sono già stati concessi e/o versati), sia ai beneficiari delle misure in esame (al fine di verificare se hanno subito danni e se sono stati rimborsati per tali danni dalle compagnie di assicurazione).
- (106) Più precisamente, nella comunicazione in oggetto l'Italia illustra che:
- a) alla luce della richiesta specifica della Commissione di attestare i danni subiti dai singoli beneficiari nel quadro della misura di aiuto in oggetto,

le autorità italiane hanno avviato un'indagine relativa alla documentazione che accerti i danni dovuti a calamità naturali e tutte le compensazioni concesse da organi pubblici o privati;

- b) tuttavia questa indagine volta ad attestare i danni sarebbe svolta solo per i beneficiari ancor attivi (escludendo, pertanto, coloro che hanno cessato la loro attività e che non sono quindi più in grado di falsare la concorrenza sul mercato);
- c) una dichiarazione di attestazione dei danni causati dalla calamità naturale non era tra le condizioni cui era subordinata la concessione dei presunti aiuti illegali in esame. Di conseguenza nessuno degli enti che hanno concesso l'aiuto (ossia l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL) detiene tale documentazione. Sarebbe necessario avviare nuove indagini specifiche in ciascuna delle zone colpite per ogni misura in esame;
- d) tali indagini riguardano sia la documentazione legata all'attestazione del danno, sia quella legata alla compensazione eventualmente concesse su tale base. Poiché l'attestazione dei danni conseguenti a una calamità naturale non rientrava fra i presupposti per la concessione dei presunti aiuti illegali oggetto d'indagine, ogni eventuale attestazione dei danni richiesta da enti pubblici o privati ai fini della concessione di altre eventuali compensazioni va ricondotta comunque all'evento cui si riferisce, e quindi, al momento del suo verificarsi;
- e) l'attestazione del danno dovrà essere stabilita solo se il danno è recente e ancora verificabile, poiché in caso contrario non sarebbe possibile stabilire che si tratti di danno diretto e appurare il nesso con la calamità naturale. Ne consegue che la ricerca della documentazione per i singoli certificati o attestati relativi ai danni nonché alle eventuali compensazioni correlate è legata indissolubilmente alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso;
- f) la possibilità di reperire la documentazione che attesti i danni subiti e la compensazione versata e percepita è limitata dall'obbligo di conservazione della documentazione contabile in Italia. Gli articoli 2220 e 2946 del Codice Civile italiano prevedono che le scritture siano conservate per 10 anni (e in alcuni casi anche per un periodo inferiore). Ne deriva che l'azione amministrativa tesa a reperire detta documentazione oltre i 10 anni dall'evento calamitoso sarebbe priva degli idonei strumenti giuridici atti a garantire che i beneficiari e le pubbliche amministrazioni forniscano la documentazione richiesta;
- g) dall'analisi del quadro giuridico nazionale in tema di conservazione della documentazione contabile si deduce che procedere alla ricognizione richiesta sarebbe oggettivamente impossibile per attestare tutti i danni di calamità naturali risalenti a oltre 10 anni, ossia tutte le calamità contemplate dalle misure in esame, tranne il sisma del 2009 in Abruzzo, per cui tale periodo non è ancora trascorso.

- (107) Per quanto riguarda la misura relativa al sisma del 2009 in Abruzzo, contemplata nel caso SA.35083 (2012/C), le autorità italiane hanno indicato che sarà necessario condurre un'indagine precisa e dettagliata al fine di determinare, senza margine di errore, sia l'identità dei beneficiari dell'aiuto, sia l'importo di eventuali aiuti illegali ricevuti. I dati raccolti in Italia fino al 2014 comprendono anche un grande numero di beneficiari individuali che hanno fruito del regime per imposte sul reddito non correlate (parzialmente o interamente) alla loro attività imprenditoriale. Infatti, dei circa 21 000 beneficiari individuati dall'Italia, 17 500 sono persone fisiche, per cui i dati fiscali si riferiscono sia ai redditi d'impresa a di lavoro autonomo, sia a altre forme di reddito. Per tutti i beneficiari che rientrano in questa categoria sarebbe necessario procedere a una valutazione più approfondita per quantificare in quale misura al riduzione di cui hanno beneficiato debba essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, dato che le riduzioni che non sono destinate a imprese non configurano un aiuto di Stato.
- (108) Infine, l'Italia ha fornito informazioni e documentazioni dettagliate sull'impatto sistemico del sisma del 2009 in Abruzzo sul tessuto economico della regione. Tale documentazione include dati di natura macroeconomica e un elenco delle infrastrutture locali danneggiate.

## **VI. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO**

### **Carattere di aiuto di Stato delle misure**

- (109) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha considerato che le misure in oggetto (ossia i regimi che introducono una riduzione fino al 90% dei tributi e dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori dovuti da imprese aventi sede o ubicate nelle aree colpite da calamità naturali previste dai seguenti atti legislativi: Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate, come illustrati nei punti da (20) a (36) della presente decisione) sembrano costituire un aiuto di Stato. Qui di seguito la Commissione prenderà in esame l'ipotesi che le misure in esame costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (110) Al fine di valutare se le misure di riduzione costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario stabilire se favoriscono determinate imprese, se il vantaggio è conferito dallo Stato tramite risorse

statali e se le misure in oggetto sono in grado di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

- (111) Dal momento che le riduzioni sono concesse esclusivamente alle imprese aventi sede nelle aree geografiche (cfr. il punto (39)) colpite da determinati tipi di calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche e alluvioni), le misure sono selettive. Riducendo le imposte, i contributi previdenziali e i premi assicurativi obbligatori, lo Stato italiano solleva le imprese interessate dai costi di funzionamento che, in condizioni d'esercizio normali, sarebbero tenute a sostenere. Le imprese beneficiano pertanto di un vantaggio economico capace di falsare o quantomeno minacciare di falsare la concorrenza. Poiché le misure riguardano imprese presumibilmente attive negli scambi tra Stati membri, sono in grado di incidere su detti scambi.
- (112) Il sostegno pubblico mediante risorse statali rappresenta per le autorità italiane una rinuncia a entrate: una riduzione delle imposte sul reddito implica un minore gettito fiscale per lo Stato. Analogamente, la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori da versare all'INPS e all'INAIL richiede un maggiore trasferimento di risorse statali a favore di queste agenzie per compensare le mancate entrate.
- (113) Pertanto, come già provvisoriamente concluso nella decisione di avvio, tutte le misure adottate dall'Italia dal 2002 ascrivibili ai casi di aiuto di Stato SA.33083 (2012/C) e SA.35083 (2012/C) e che prevedono la riduzione rispettivamente del 90%, del 50% o del 60% degli importi delle imposte nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (114) Le misure in esame sono in linea di principio vietate dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e possono essere considerate compatibili con il mercato interno unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.
- (115) La Commissione ritiene, tuttavia, che gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscano aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento *de minimis* applicabile<sup>62</sup>.

### **Illegalità delle misure di aiuto**

- (116) Trattandosi di misure di aiuto che sono già entrate in vigore, la Commissione si rammarica del fatto che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

---

<sup>62</sup> I regolamenti *de minimis* applicabili sono il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"* (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura* (GU L 190 del 28.6.2014, p. 45).

### **Valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno alla luce delle osservazioni delle parti interessate**

- (117) Dopo aver concluso che i regimi di riduzione di cui al punto (109) costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve stabilire se l'aiuto può essere ritenuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del TFUE.
- (118) Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che, che, per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale, né di aiuti che rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e d). L'Italia non ha messo in dubbio tali conclusioni nel quadro del procedimento formale. Per quanto concerne il possibile ricorso alle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione rinvia ai dubbi espressi nella sua decisione di avvio del procedimento (cfr. il punto 3.3.2 della decisione di avvio). Nelle sue osservazioni lo Stato membro non ha né sostenuto che l'aiuto potesse rientrare nelle deroghe di cui agli articoli 107, paragrafo 3, lettere a) o c), del TFUE, né fornito informazioni di qualsiasi tipo che potessero consentire alla Commissione di valutare la compatibilità dei regimi in esame alla luce di tali deroghe nel corso del procedimento d'indagine formale. L'Italia (e i terzi che hanno inoltrato osservazioni) ha invece sostenuto che l'aiuto era inteso ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, implicando pertanto che dovrebbero essere valutati sulla base della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Ciò fatta salva la possibilità che aiuti individuali concessi a norma dei regimi in questione possano essere dichiarati compatibili in seguito a un esame caso per caso o possano rientrare in un regolamento di esenzione adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio<sup>63</sup>.
- (119) Dal momento che tutte le misure interessano effettivamente imprese con sede legale o operativa in aree colpite da calamità naturali, la Commissione valuterà se le misure possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in quanto aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

#### *Analisi del provvedimento in quanto aiuto destinato a ovviare ai danni causati da calamità naturali*

- (120) La Commissione ha esaminato i regimi di aiuto in esame alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, il quale dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

---

<sup>63</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, *sull'applicazione degli articoli 92 e 93 [ora 87 e 88] del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali* (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

- (121) A tale proposito la Commissione sta valutando se le calamità indicate dall'Italia rientrino nella definizione di "calamità naturali" a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale in esame;
  - b) l'aiuto deve solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale e non comportare una sovracompensazione del danno subito dai beneficiari.
- (122) Le basi giuridiche italiane individuano le aree colpite da una delle tre tipologie di calamità naturali: terremoti, alluvioni o eruzioni vulcaniche. Dal momento che, secondo il parere costante della Commissione, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ogni singola impresa che abbia effettivamente subito danni a seguito di tali calamità naturali può qualificarsi come beneficiario di aiuto per l'importo necessario per ovviare a tali danni<sup>64</sup>.
- (123) Tuttavia, i regimi in questione non contengono nessuna definizione di danno (sia esso materiale o immateriale) e non stabiliscono alcun nesso tra l'aiuto e i danni effettivamente subiti a seguito delle calamità naturali citate<sup>65</sup>. Inoltre, i regimi non limitano l'importo della compensazione a quanto necessario per ovviare ai danni effettivamente subiti dal beneficiario dell'aiuto. Infine, i costi ammissibili non sono fissati in base al danno arrecato all'impresa beneficiaria come conseguenza diretta della calamità naturale. Ciò è stato anche confermato dalle autorità italiane nel corso della fase di indagine formale (cfr. i commenti dell'INPS al punto (98)).
- (124) La Commissione conclude che i regimi hanno portato beneficio non soltanto a imprese effettivamente danneggiate, ma a tutte le imprese aventi sede legale o operativa nelle aree dichiarate "disastrose" dalle autorità italiane, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente subito o meno danni in seguito alla rispettiva calamità.
- (125) Alla luce di quanto precede, le misure in esame non sono, per loro stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali.

---

<sup>64</sup> In linea con le conclusioni delle seguenti cause: causa C-303/09, *Commissione europea/Repubblica italiana*, Raccolta 2011, pag. I-00102\* (ECLI:EU:C:2011:483); cause riunite C-71/09P, C-73/09P e C-76/09P, *Comitato "Venezia vuole vivere" e altri/Commissione europea*, Raccolta 2011, pag. I-4727 (ECLI:EU:C:2011:368); cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e altri/Regione autonoma della Sardegna*, Raccolta I-1875 (ECLI:EU:C:2006:130); causa C-73/03, *Spagna/Commissione europea*, 11 novembre 2004 (ECLI:EU:C:2004:711); causa C-278/00, *Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 2004, pag. I-3997 (ECLI:EU:C:2004:239); causa C-364/90, *Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 1993, pag. I-2097 (ECLI:EU:C:1993:157).

<sup>65</sup> Ad eccezione delle misure connesse alle alluvioni in Italia settentrionale del 1994 che stabiliscono un livello di danno minimo per poter beneficiare dell'aiuto.

- (126) Va dunque constatato che il procedimento d'indagine formale non ha permesso di dissipare i dubbi della Commissione in merito alla compatibilità delle misure in esame con il mercato comune.
- (127) Inoltre, poiché l'aiuto non si qualifica per nessuna delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la Commissione conclude che i regimi di aiuto in esame sono incompatibili con il mercato interno.
- (128) Per quanto concerne le misure applicate ai settori della pesca e dell'acquacoltura, la loro compatibilità con la legislazione dell'Unione deve essere valutata alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura alla data di entrata in vigore di ciascun regime. Dal 2001, attraverso questi orientamenti, la Commissione ha fornito la sua interpretazione per l'applicazione del trattato per quanto attiene gli aiuti di Stato nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
- (129) Dato che per gli aiuti per le calamità naturali si applicano le stesse principali disposizioni anche a questi orientamenti, la Commissione conclude che le osservazioni della presente sezione si applicano anche agli aiuti concessi in base alle misure nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

*Osservazioni delle parti interessate*

- (130) Le autorità italiane e altre quattro parti interessate (Studio Legale Chiti, Studio Legale Preve-Gavioli, Confindustria, CGIL L'Aquila) hanno trasmesso osservazioni in merito ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio.
- (131) Come invocato da tutte le parti interessate, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE stabilisce che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno. Le misure in esame erano rivolte a imprese situate nelle aree colpite da terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche. Tuttavia, come già valutato al punto precedente, ("Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali") la Commissione ritiene che le misure in esame non siano destinate, per loro stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad ovviare ai danni causati dalle succitate calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- (132) Alcune delle parti interessate (Studio Legale Chiti, Confindustria) fanno riferimento anche al fatto che gli aiuti previsti da alcune misure sarebbero stati concessi soltanto previa verifica del danno effettivo subito da ciascun'impresa. Di fatto, non può essere escluso che in casi specifici l'aiuto concesso nel quadro delle misure non fosse superiore all'importo necessario per ovviare al danno effettivamente subito dal beneficiario colpito come conseguenza diretta dell'evento calamitoso e che l'aiuto individuale in questi casi potrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Tuttavia, le misure in esame non sono destinate, per loro stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad escludere ogni forma di sovracompensazione dei danni, limitandosi ad ovviare ai danni causati dalle succitate calamità naturali. Come



illustrato al punto precedente (“Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali”), tali misure hanno un campo di applicazione decisamente più ampio, poiché non richiedono che vi sia un nesso diretto tra l’aiuto e i danni subiti a seguito della relativa calamità naturale. Non richiedendo la presenza di un nesso, esse non limitano la compensazione all’importo necessario per ovviare all’eventuale danno effettivamente subito dalle imprese. Anche nel caso in cui i beneficiari sono tenuti ad attestare un danno rilevante, come nel caso del Piemonte, le basi giuridiche non contengono disposizioni che limitino l’importo di aiuto all’importo accertato ed equivalente ai danni arrecati dalle alluvioni. Per quanto riguarda le osservazioni fornite dalle autorità italiane in merito all’impatto del sisma del 2009 in Abruzzo sul tessuto economico della regione, e più specificamente sull’area colpita dall’evento sismico di eccezionale violenza e potere distruttivo, la Commissione ricorda nuovamente che conformemente al trattato e in linea con la prassi costante della Commissione<sup>66</sup>, è necessario che vi sia un nesso chiaro e diretto tra l’evento che ha arrecato il danno e l’aiuto di Stato inteso a porvi rimedio. Questo nesso va stabilito a livello di ciascuna impresa e non a livello macroeconomico, come nel caso della misura in esame (nello specifico per il sisma del 2009 in Abruzzo, la misura notificata nel quadro dell’aiuto di Stato SA.35083 (2012/C)).

- (133) Va dunque concluso che le osservazioni trasmesse da parti terze nel corso del procedimento di indagine formale non ha permesso di dissipare i dubbi della Commissione e che le misure in esame costituiscono aiuti incompatibili con il mercato interno.

### **Conseguenze della decisione sugli aiuti concessi nel quadro delle misure in esame**

- (134) La presente decisione richiede un’applicazione immediata, anche per quanto concerne il recupero degli aiuti concessi in maniera illegale e dichiarati incompatibili. La Commissione osserva che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea il regolamento *de minimis* applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione).
- (135) L’Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere a norma dei regimi di cui al punto (109), con effetto alla data di adozione della presente decisione. A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti.

---

<sup>66</sup> Cfr., ad esempio, la decisione 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa a un regime di aiuti attuato dall’Italia per le imprese che investono nei comuni gravemente colpiti da calamità naturali nel 2002.

- (136) Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione (cfr. il punto (54)), il regime va considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame<sup>67</sup>. È necessario evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle singole imprese. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime in oggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili.

### **Recupero**

- (137) Conformemente alle disposizioni del trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato interno, è competente per decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare l'aiuto<sup>68</sup>. Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo imposto a uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino della situazione preesistente<sup>69</sup>. Al riguardo, la Corte ha stabilito che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illeciti, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ed è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto<sup>70</sup>.
- (138) Sulla base di tale giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che "nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario".
- (139) Pertanto, dal momento in cui si accerta che l'aiuto in esame costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile, in linea di principio, l'importo corrispondente deve essere restituito al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell'aiuto. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce dei limiti alle disposizioni di recupero. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, "la Commissione non impone il recupero

---

<sup>67</sup> Ad esempio, in caso di aiuti individuali concessi a imprese nell'area colpita dal sisma del 2009 in Abruzzo, l'aiuto va considerato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, se i costi ammissibili sono calcolati conformemente alla decisione C(2009)8042 della Commissione, del 16.10.2009, relativa al caso di aiuto di Stato N 459/A2009, "Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo" (GU C 289 del 18.11.2009, pag. 3).

<sup>68</sup> Causa C-70/72, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania*, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13 (ECLI:EU:C:1973:87).

<sup>69</sup> Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75 (ECLI:EU:C:1994:325).

<sup>70</sup> Causa C-75/97, *Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 1999, pag. I-030671, punti 64 e 65 (ECLI:EU:C:1999:311);

dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario", ad esempio la tutela della certezza giuridica o il legittimo affidamento. La Corte di giustizia ha anche ammesso un'eccezione all'obbligo posto a carico di uno Stato membro di dare esecuzione a una decisione di recupero ad esso destinata, ossia l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione<sup>71</sup>.

- (140) Poiché tali eccezioni sono state invocate dalle parti interessate (Confindustria e studio legale Chiti) e dalle autorità italiane nel quadro dell'indagine formale, la Commissione è tenuta a valutare se le stesse si applicano al presente caso per poter determinare se è necessario un recupero.
- (141) Per quanto concerne il legittimo affidamento addotto da Confindustria (cfr. il punto (80)), la Commissione ricorda che, in via di principio, il beneficiario di un aiuto non notificato non può opporsi a un ordine di recupero facendo legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto<sup>72</sup>, poiché un'impresa diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che un aiuto sia stato notificato<sup>73</sup>. Inoltre, nei casi in oggetto la Commissione stessa non ha fornito alle autorità italiane o ai beneficiari alcun elemento o fatto che possa aver dato luogo a un legittimo affidamento<sup>74</sup>.
- (142) Nelle sue osservazioni (cfr. il punto (80)), Confindustria ha invocato anche il periodo di prescrizione di dieci anni previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. A norma di tale regolamento, in caso di decisione negativa relativa a casi di aiuti illegali, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari; tuttavia, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe tale periodo limite e ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Si ricorda che la Commissione è stata informata dell'esistenza delle misure in esame nel 2011 e che ha agito nei confronti delle misure di aiuto illegali il 25 luglio 2011 con la richiesta di informazioni indirizzata alle autorità italiane. La Commissione ha inoltre adottato la decisione di avvio del procedimento d'indagine formale il 17 ottobre 2012, mentre la legge che ha istituito la prima misura in esame è stata adottata dall'Italia il 27 dicembre 2002 (cfr. il punto (22)). Pertanto per nessuna delle misure di riduzione oggetto della presente decisione, il recupero dell'aiuto è caduto in prescrizione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

---

<sup>71</sup> Causa C-404/00, *Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna*, Raccolta 2003, pag. I-6695 (ECLI:EU:C:2003).

<sup>72</sup> Causa C-148/04 *Unicredito Italiano / Agenzie delle Entrate*, Raccolta 2005, pag. I-11137, punto 104 (ECLI:EU:C:2005:774).

<sup>73</sup> Causa C-5/89, *Commissione delle Comunità europee // Repubblica federale di Germania*, Raccolta 1990, pag. I-3437, punto 14 (ECLI:EU:C:1990:320).

<sup>74</sup> Cause riunite C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 / Commissione delle Comunità europee*, Raccolta 2006, pag. I-5479, punto 147 (ECLI:EU:C:2006:416).

- (143) Per quanto concerne l'argomentazione dello studio legale Chiti (cfr. il punto (73)) secondo cui dalla fine del 1994 al 2011 nessun'autorità nazionale o dell'Unione ha messo in dubbio la legalità dei benefici, la Commissione osserva che l'aiuto in esame è stato concesso solamente con l'entrata in vigore delle misure di riduzione. Fino ad allora tutte le imprese erano tenute a versare l'intero importo dovuto a titolo di tributi e contributi. Pertanto le imprese hanno iniziato a beneficiare delle riduzioni degli importi dovuti per tributi e contributi soltanto nel 2003. Date queste circostanze, non può essere fatto valere né l'argomento della prescrizione (come invocato da Confindustria, cfr. il punto (142)), né del legittimo affidamento (ai sensi delle altre osservazioni di Confindustria, cfr. il punto (141)) tenendo conto del fatto che la mera assenza di azioni da parte delle autorità nazionali o delle istituzioni dell'Unione non fornisce argomenti validi per un legittimo affidamento. Questa argomentazione della parte interessata è rigettata sulla base dei ragionamenti esposti nei punti summenzionati.
- (144) Per quanto concerne l'argomentazione in merito alla certezza giuridica addotta dallo studio legale Chiti (cfr. (73)), non vi sono ragioni per distinguere questo caso dal caso *Lucchini*<sup>75</sup>. Per questo motivo la Commissione considera che l'esistenza di sentenze esecutive di tribunali nazionali non preclude il recupero.

*Circostanze eccezionali: impossibilità assoluta di recupero*

- (145) Conformemente all'articolo 288 del TFUE, lo Stato membro cui è destinata una decisione di recupero è tenuto ad eseguirla. Come indicato sopra, la Corte ha indicato un'eccezione a tale obbligo, rappresentata dal caso in cui lo Stato membro dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali che rendono l'esecuzione della decisione assolutamente impossibile.
- (146) Solitamente, gli Stati membri invocano tale possibilità nel quadro delle discussioni con la Commissione successive all'adozione della decisione di recupero<sup>76</sup>. Tuttavia, in questo caso, l'Italia ha sostenuto prima dell'adozione della decisione che per determinate misure non si dovrebbe procedere al recupero perché sarebbe assolutamente impossibile eseguire un tale ordine di recupero. Poiché l'Italia ha sollevato tale questione in sede di indagine formale e poiché, secondo un principio generale di diritto, nessuno può essere obbligato a fare l'impossibile, la Commissione ritiene appropriato che la questione venga affrontata già nella presente decisione<sup>77</sup>.
- (147) Occorre innanzitutto ricordare che la Corte di giustizia ha costantemente dato un'interpretazione molto restrittiva della nozione di "assoluta impossibilità". La condizione dell'assoluta impossibilità di procedere al recupero non è soddisfatta quando lo Stato membro si limita a comunicare alla Commissione

---

<sup>75</sup> Causa C-119/05 *Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato // Lucchini SpA*, Raccolta 2007, pag. I-06199 (ECLI:EU:C:2007:434).

<sup>76</sup> Causa C 214/07, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese*, Raccolta 2008, pag. I-8357, punti 13 e 22 (ECLI:EU:C:2008:619).

<sup>77</sup> Come già avvenuto nella decisione C(2012) 9461 final della Commissione, del 19.12.2012 in merito al caso di aiuto di Stato SA.20829 - Italia - *Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici*.

le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l'esecuzione della decisione comporta <sup>78</sup>. L'unico caso in cui può essere accolta l'impossibilità assoluta è quello in cui il recupero sia fin dall'origine, e in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare <sup>79</sup>.

- (148) Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano (all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni. La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile determinare, da un lato, l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato, l'importo già compensato da altre fonti (assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre 10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia orientale del 1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle Marche e in Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
- (149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto.
- (150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109). Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il

---

<sup>78</sup> Causa C-404/00, *Commissione delle Comunità europee // Regno di Spagna*, Raccolta 2003, pag. I-6695, punto 47 (ECLI:EU:C:2003:373).

<sup>79</sup> Causa C-75/97, *Regno del Belgio // Commissione delle Comunità europee ("Maribel P")*, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 86 (ECLI:EU:C:1999:311); causa C 214/07, *Commissione delle Comunità europee // Repubblica francese*, Raccolta 2008, pag. I-8357, punti 13, 22 e 48 (ECLI:EU:C:2008:619).

mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, (c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la Commissione riconosce che, tenuto conto delle particolari circostanze delle misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione, è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare. Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti.

- (151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative (ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento.
- (152) In conclusione, la Commissione ritiene che, data la natura specifica dei casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione.

## **VII. CONCLUSIONI**

- (153) La Commissione ritiene che l'Italia abbia attuato illegittimamente le misure di aiuto di cui al punto (109), in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (154) Poiché per le misure in questione non è possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultano incompatibili con il mercato interno.
- (155) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, nelle decisioni negative riguardanti aiuti illegali la Commissione impone allo Stato membro in questione di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso

il beneficiario<sup>80</sup>. La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

- (156) Alla luce delle circostanze eccezionali di cui ai punti dal (147) al (152), per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non è opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. L'Italia ha dimostrato che sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare. I singoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno in virtù della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE potrebbero non essere più in possesso della documentazione necessaria per attestare i danni arrecati dalla calamità naturale e per dimostrare se hanno o meno ottenuto un beneficio (completo o parziale) del danno subito. Devono tuttavia essere recuperati gli aiuti concessi nell'ambito di tutte le misure in questione a singoli beneficiari che non avevano sedi operative nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento (anche per le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione). L'Italia è tenuta a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei pubblici registri ai tempi dell'evento.
- (157) La Commissione richiederà pertanto all'Italia di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di cui al punto (109), fatti salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, come illustrato al punto (136) oppure i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento *de minimis* applicabile oppure ancora i casi in cui il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione come illustrato al punto (134). Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia deve ingiungere ai beneficiari dell'aiuto di rimborsare il precitato aiuto di Stato illegale e incompatibile.
- (158) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'importo oggetto di recupero dovrà essere maggiorato degli interessi, calcolati in ottemperanza all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione<sup>81</sup>, dalla data in cui è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data in cui è stato interamente recuperato.
- (159) La Commissione richiede all'Italia di rispedirle il modulo in allegato relativo ai progressi compiuti nella procedura di recupero, di stilare un elenco dei beneficiari e di specificare chiaramente le misure adottate ai fini del recupero immediato ed efficace degli aiuti. La Commissione richiede inoltre all'Italia di

---

<sup>80</sup> Cfr. nota 3.

<sup>81</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, *recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE* (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

inviare, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, tutta la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto avvio delle procedure di recupero degli aiuti illegali e incompatibili dai beneficiari (ad esempio, documenti amministrativi, circolari, ordini di recupero emessi, ecc.),

## **HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

### **Articolo 1**

Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

### **Articolo 2**

L'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014.

### **Articolo 3**

L'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all'articolo 1 che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.

### **Articolo 4**

1. L'Italia recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata.
2. L'Italia recupera inoltre gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli altri regimi di aiuto di cui all'articolo 1 da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.



4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

#### **Articolo 5**

1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 4 è immediato ed efficace.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

#### **Articolo 6**

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto aiuti da recuperare ai sensi dell'articolo 4, e l'importo complessivo degli aiuti ottenuti da ciascuno di essi nel quadro del relativo regime ;
  - b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario;
  - c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
  - d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 4. L'Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione e fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

## **Articolo 7**

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.8.2015.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**

---

### Avviso

Ove questa decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. La richiesta, con la precisazione degli elementi riservati, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Belgio  
Fax +32 2 29 61242

**Informazioni relative all'importo degli aiuti ricevuti, da recuperare o già recuperati**

Identità del beneficiario	Importo totale degli aiuti ricevuti nell'ambito del regime (°)	Importo totale degli aiuti da recuperare (°) (Capitale)	Importo complessivo già rimborsato (°)	
			Capitale	Interessi

(°) in milioni della valuta nazionale